

**Luigi Nonne**

**LO STATO DI NECESSITÀ PRIVATISTICO NEL PENSIERO DI  
SALVATORE PIRAS**

(CONTRIBUTO AD UNA RILETTURA DELL'ART. 2045 C.C.)\*

*SOMMARIO: 1-. Introduzione. 2-. Lo stato di necessità privatistico come fattispecie complessa. 3 (segue) -. La situazione necessitante. 4 (segue)-. Il comportamento necessitato. 5 -. Gli effetti della fattispecie ex art. 2045 c.c. con particolare riferimento all'obbligo di corrispondere un'indennità. 6-. La natura giuridica dello stato di necessità. 7-. Conclusioni.*

1. Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del nuovo codice civile, la riflessione del Prof. Salvatore Piras, allora incaricato di Diritto civile nell'Università di Sassari, si è concentrata sulla disamina di una fattispecie, di nuova previsione (rispetto a quanto era dato riscontrare nel codice Pisanelli del 1865), sistematicamente assai significativa e dal risalente rilievo pratico: lo stato di necessità nel diritto privato, regolato dall'art. 2045 c.c.<sup>1</sup>. Ne è risultata un'indagine di ampio respiro scientifico, la quale coniuga felicemente la profonda cultura civilistica dell'Autore, basata sulla puntuale conoscenza della letteratura italiana e tedesca (obbligato punto di riferimento nel dibattito dell'epoca, più di quanto ancor oggi sia dato riscontrare), con l'analisi storico-comparatistica; essa presenta inoltre, come positiva eccezione rispetto alle opere coeve, un metodo il

---

\* Relazione, integrata con taluni essenziali riferimenti bibliografici, presentata al Convegno "La dottrina di Salvatore Piras a trent'anni dalla scomparsa", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari e tenutosi a Sassari il giorno 13 novembre 2015.

<sup>1</sup> Al precedente art. 2044 c.c. viene disciplinata la legittima difesa, anch'essa non contemplata nel codice civile abrogato.

quale rifugge dal concettualismo allora imperante e procede nella sistemazione del dato legale secondo un'ottica orientata alla soluzione dei problemi operativi più che a prospettare eleganti e simmetriche argomentazioni. Il “*Saggio sul comportamento necessitato nel diritto privato*” (d'ora innanzi, *Saggio*) è apparso prima come lavoro monografico, pubblicato, nel 1948, dall'editore Gallizzi di Sassari (pp. 7-109, dal quale si citerà), e, nell'anno successivo, come articolo negli *Studi Saresi* (1949, serie II, vol. XII, fascicolo III-IV, pp. 117-201); il percorso argomentativo prescelto dall'Autore viene articolato, nella nota preliminare, secondo un triplice profilo di ricerca: *i*) l'analisi della fattispecie rappresentata dallo stato di necessità, con particolare riguardo al comportamento necessitato (il quale, nel titolo del lavoro, è da intendersi pertanto come *sineddoche*, poiché esso costituisce solo una parte, seppure rilevante, dell'oggetto della complessiva indagine); *ii*) gli effetti giuridici riconducibili alla suddetta fattispecie; *iii*) la natura giuridica e l'inquadramento sistematico dello stato di necessità<sup>2</sup>. Nel descrivere le linee essenziali del pensiero del Maestro sul punto, mi atterrò alla sequenza argomentativa indicata da lui stesso, proponendomi contestualmente di individuare quali riflessi ancora oggi producano, nella letteratura e nella giurisprudenza, le opzioni concettuali ed operative che hanno costituito gli esiti del *Saggio* di Salvatore Piras.

2. Muovendo dal dato normativo, l'art. 2045 c.c. prevede che “*quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice*”. Questa disposizione, pur derivando chiaramente dall'art. 54 c.p., il quale prevede lo stato di necessità tra le cause di giustificazione (quindi, di esclusione dell'antigiuridicità di un fatto,

---

<sup>2</sup> *Saggio*, 1948, p. 8.

tipico in quanto corrispondente all'astratta previsione normativa), si differenzia sotto taluni non irrilevanti aspetti dalla corrispondente previsione penalistica e articola la fattispecie complessiva dello stato di necessità privatistico in due subfattispecie, l'una da considerarsi come antecedente cronologico e logico dell'altra, al cui ricorrere si producono le conseguenze previste dalla norma (ossia l'obbligazione indennitaria). Lo stato di necessità, allora, si presenta come fattispecie complessa, in quanto risultante dalla sintesi delle due subfattispecie o fatti giuridici presupposti dall'art. 2045 c.c.: la situazione necessitante e il comportamento necessitato, i quali sono a loro volta scomponibili in elementi cui il *Saggio* dedica una specifica trattazione. La situazione necessitante, latamente intesa, è data dalla coesistenza dei seguenti profili: 1) la titolarità di un diritto soggettivo (al quale, oggi, dovrebbe accostarsi qualsivoglia interesse di rilevanza costituzionale o sovranazionale di cui alla Convenzione EDU e alla Carta Europea dei diritti, ad esempio) attinente alla persona umana (vita, integrità fisica, libertà, onore e pudore, etc.) in capo ad uno o più soggetti; 2) la titolarità di una diversa posizione giuridica (anch'essa attinente alla persona umana o relativa a diritti di natura patrimoniale) in capo ad altri soggetti; 3) il pericolo di un danno alla situazione giuridica di cui al punto 1), qualificato come attuale, inevitabile – se non con il comportamento successivo – e non volontariamente causato dal soggetto che pone in essere il “fatto necessitato”; 4) la situazione di necessità in senso proprio, determinata dai fattori precedenti, la quale si pone come conseguenza dei medesimi e che tutti li ricomprende. Quanto, invece, al comportamento necessitato, causalmente ricollegabile alla situazione necessitante, esso ricorre allorché vi siano: a) un soggetto agente, il quale può essere il titolare della posizione giuridica soggettiva tutelata dalla norma o un terzo c.d. soccorritore; b) il contenuto del comportamento necessitato, posto in essere dal suddetto agente; c) il motivo che induce alla condotta così tenuta. Nel pensiero del Maestro non costituisce un elemento

della fattispecie “stato di necessità” il danno cagionato al terzo, il quale, invece, viene qualificato come «effett[o] che la norma ricollega al verificarsi di una data fattispecie o, se pur si voglia, di un dato fatto giuridico»<sup>3</sup>; a mio avviso invece, e qui confesso uno tra i pochi motivi di dissenso rispetto alla ricostruzione compiuta dal Prof. Piras, il danno non è l’effetto che la norma ricollega alla fattispecie, ma è un elemento essenziale del comportamento necessitato, in assenza del quale la fattispecie è incompleta e non rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2045 c.c. e del conseguente sorgere dell’obbligazione di corrispondere un’equa indennità<sup>4</sup>.

3. Con riferimento alla situazione necessitante, tralascio, per motivi di tempo, le considerazioni relative ai soggetti titolari di diritti attinenti alla persona<sup>5</sup>, nonché alle posizioni sussistenti in capo ad altro o ad altri soggetti. Nel proporre uno spunto di riflessione sulle situazioni giuridiche di protezione della persona(lità), mi pare, però, che non sempre i diritti di credito possano essere esclusi dal novero degli interessi tutelabili mediante un comportamento necessitato e, perciò, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 2045 c.c.<sup>6</sup>; difatti, qualora il diritto di credito sia strumentale, nella sua configurazione normativa, alla diretta soddisfazione di bisogni che attengono alla persona umana, la tassonomia delle tipologie di pericolo attuale di un danno grave alla persona dovrebbe arricchirsi anche del temuto pregiudizio a siffatte situazioni “patrimoniali”, come dimostra esemplarmente la vicenda degli obblighi alimentari ex artt. 433-448-*bis* c.c. Mi soffermerei, invece, sulle qualificazioni che la norma esige per la

---

<sup>3</sup> *Saggio*, 1948, p. 14.

<sup>4</sup> In tal senso la critica di M. BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, Padova, 1963, pp. 17-19, alla teoria del danno come conseguenza della fattispecie ex art. 2045 c.c., condivisa da B. TROISI, *L'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2045 c.c.*, Napoli, 1984, p. 34, nota 120.

<sup>5</sup> Il Maestro non si è occupato delle questioni che concernono gli enti personificati, in relazione ai quali, nella prospettiva del soggetto che pone in essere il comportamento necessitato, rinvio a M. BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, cit., pp. 59-68.

<sup>6</sup> Così, invece, *Saggio*, 1948, p. 19.

rilevanza del pericolo, inteso come «probabilità del verificarsi di un pregiudizio o di una lesione dell'interesse tutelato dalla norma con l'attribuzione della titolarità di un diritto soggettivo in capo al relativo soggetto»<sup>7</sup>. Prima di ciò, peraltro, merita rilevare come, seppure è vero che la origine o causa determinante del pericolo non riveste alcun interesse ai fini dell'integrazione della fattispecie, la considerazione del suddetto pericolo possa comunque costituire una circostanza di cui il giudice tenga conto nella determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2045 c.c., rimessa espressamente al suo equo apprezzamento. A questo proposito, riservandomi di approfondire in seguito la questione, sottolineo che, qualora il pericolo venga posto in essere per fatto doloso o colposo di un terzo c.d. necessitante, l'indennità potrebbe essere addirittura esclusa dal giudice; difatti, poiché la *ratio* della norma è quella di riequilibrare, per ragioni di giustizia distributiva, la posizione del soggetto danneggiato da un atto non illecito e, pertanto, privo della possibilità di richiedere l'integrale risarcimento del pregiudizio subito ai sensi dell'art. 2043 c.c., là dove, invece, questa possibilità vi fosse, atteso che il terzo necessitante è responsabile proprio in virtù del citato art. 2043 c.c., un'obbligazione ex art. 2045 c.c. rimarrebbe sprovvista di una *ratio* giustificatrice e ben potrebbe il giudice negarne l'insorgere in capo al soggetto necessitato. Ciò, in particolare, legittima la conclusione, cui perviene il *Saggio*, di un effetto costitutivo dell'obbligo indennitario meramente eventuale e non necessario ad opera della fattispecie in discorso<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> *Saggio*, 1948, p. 23.

<sup>8</sup> *Saggio*, 1948, pp. 66-69, il che contraddice la diversa ricostruzione di B. TROISI, *L'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2045 c.c.*, cit., p. 33-34, il quale, in base ad un'esegesi dell'art. 2045 c.c. in coordinata lettura con gli artt. 1447 c.c. e 2047, 2° co., c. c., ove si prevede la mera possibilità che venga corrisposta un'indennità e a differenza di quanto sancisce la norma sullo stato di necessità, in cui la si qualifica come dovuta, ritiene che il sorgere dell'obbligazione indennitaria costituisca un effetto essenziale della relativa fattispecie. La responsabilità del terzo necessitante, invece, dimostra come la stessa *ratio* redistributiva dell'art. 2045 c.c. escluda la propria operatività in presenza di un soggetto civilmente responsabile per l'intero ammontare del pregiudizio subito.

Venendo, ora, ai profili del pericolo, esso deve essere grave, ossia «deve riscontrarsi una notevole e particolare intensità del pregiudizio incombente su quegli interessi primari che sono tutelati attraverso i diritti» della persona(lità)<sup>9</sup>; attuale, «nel senso che tra il momento della previsione del danno ed il suo verificarsi deve intercorrere un intervallo di tempo tale da valere a determinare una immediatezza del danno temuto e a far ritenere fondatamente che non vi sia la possibilità materiale di riuscire a sfuggire ad esso»<sup>10</sup>; inevitabile, «cioè deve presentarsi in modo che al soggetto minacciato appaia impossibile, data la imminenza del verificarsi del danno cui il pericolo stesso si riferisca, allontanare tale evento, se non...mediante la attuazione del cosiddetto comportamento necessitato»<sup>11</sup>. Inoltre, il pericolo non deve essere stato volontariamente provocato dal soggetto necessitato, il che viene inteso nel *Saggio* in modo particolarmente rigoroso, sì da escludere interpretazioni che, ampliando eccessivamente l'ambito di operatività del requisito, riducano al contempo l'efficacia giustificante dello stato di necessità<sup>12</sup>. Di particolare interesse a mio avviso è la trattazione che il lavoro monografico in commento compie con riguardo ad un profilo del pericolo non espressamente menzionato nell'art. 2045 c.c., ma che, previsto nell'art. 54 c.p., si ritiene comunque configurabile con riferimento alla fattispecie civilistica: in capo al soggetto sul quale il pericolo va ad incidere, non deve sussistere un obbligo giuridico di esporsi a quel pericolo. Tale obbligo, derivante da fonti di varia natura, se sussistesse, non consentirebbe al soggetto che realizza un fatto dannoso di invocare lo stato di necessità al fine di sottrarsi all'obbligo di corrispondere un'indennità, sebbene l'art. 2045 c.c. sembri applicarsi, a differenza della

---

<sup>9</sup> *Saggio*, 1948, p. 25.

<sup>10</sup> *Ibidem*. M. BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, cit., p. 37-38, nota 59, adotta un concetto differente di attualità.

<sup>11</sup> *Saggio*, 1948, p. 26.

<sup>12</sup> *Saggio*, 1948, p. 28-29, ove opportune esemplificazioni, differenziate, nella disciplina applicabile, in base a motivi di logica e di equità nell'interpretazione della lettera della legge. Un approccio esegetico è invece prospettato da M. BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, cit., pp. 42-46.

causa di giustificazione penalistica, anche all'ipotesi in discorso. Il riferimento ai "motivi di logica", che il *Saggio* compie per avallare l'integrazione della fattispecie ex art. 2045 c.c. con un siffatto elemento implicito, ha suscitato riserve che rilevano l'inadeguatezza di soluzioni generalizzanti e, per contro, la necessità di verificare le concrete circostanze del caso<sup>13</sup>; per vero, da un lato, i motivi di logica sussistono e, dall'altro, l'integrazione della fattispecie normativa con l'assenza di un obbligo giuridico di esporsi al pericolo per il soggetto necessitato non preclude affatto la considerazione delle circostanze prima menzionate. Anzitutto, se lo stato di necessità privatistico si applicasse alle ipotesi in cui un soggetto ha il dovere di esporsi al pericolo, si verificherebbe una discrasia tra disciplina penale e regolamentazione civile del caso di carattere inverso rispetto alla fisiologia dei rapporti tra i due settori dell'ordinamento; difatti, mentre nel diritto penale si avrebbe un reato, in quanto non viene integrata la causa di giustificazione dello stato di necessità per assenza di un suo requisito essenziale, nel diritto civile non si produrrebbe la conseguenza del risarcimento del danno arrecato, conseguenza che, per le ipotesi di reato, è espressamente sancita dall'art. 185 c.p. e che, invece, non sarebbe applicabile alla disciplina civilistica della situazione ipotizzata, poiché non rileva l'art. 2043 c.c. ma l'art. 2045 c.c., con l'obbligazione indennitaria. In sintesi, se vi fosse disomogeneità di contenuti, con riguardo al problema del dovere di esporsi al pericolo, tra norma penale e regola civile, l'area dell'illecito penale sarebbe più ampia dell'area dell'illecito civile, il che frustrerebbe il principio dell'*extrema ratio* nonché la funzione riparatoria del risarcimento, atteso dalla vittima del reato. Inoltre, poiché una delle critiche citate consiste nel sottolineare l'inesigibilità dell'estremo sacrificio della vita nelle ipotesi di pericolo più significative, pur in presenza di un dovere di esporsi ad esso, tale esigenza viene comunque assicurata dalla struttura stessa del dovere, il quale non può mai essere tale da comportare la

---

<sup>13</sup> B. TROISI, *L'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2045 c.c.*, cit., pp. 21-23.

rinuncia del soggetto alla salvaguardia dei beni primari, sì che, in presenza di evenienze atte a pregiudicarli, il dovere cessa di vincolare il soggetto che recupera la facoltà di ricorrere al comportamento necessitato. Ne consegue che il requisito dell'assenza di un particolare dovere di esporsi al pericolo è presente, in via espressa, nell'art. 54 c.p. e, in via implicita ma logicamente, nell'art. 2045 c.c.; il dovere però, va ribadito, non si configura come atto ad impedire al soggetto che ad esso si espone di salvaguardare la propria vita o l'incolumità fisica mediante una condotta giustificata dallo stato di necessità.

Un ulteriore aspetto problematico offerto dalla fattispecie della situazione di necessità, intesa in senso stretto, concerne l'assenza nell'art. 2045 c.c. di qualsivoglia menzione alla proporzionalità tra fatto e pericolo, espressamente indicata, invece, all'art. 54 c.p. tra i requisiti cogenti per l'integrazione dello stato di necessità come causa di giustificazione. In riferimento a ciò, la posizione del *Saggio*, specularmente rispetto a quanto osservato prima con riguardo all'assenza di un dovere di esporsi al pericolo, avalla la scelta omissiva compiuta dal legislatore civile, tramite argomentazioni che ineriscono al «maggiore peso e valore attribuito nel nuovo codice civile al principio fondamentale della integrità e della dignità della persona umana». In specie, di fronte ad un pericolo incombente sugli attributi della persona(lità), nessuna proporzione potrebbe e dovrebbe ricercarsi; si osserva, difatti, come esso pericolo senz'altro prevalga rispetto agli interessi di natura eminentemente patrimoniale che l'azione necessitata può ledere, mentre, nel momento in cui il suddetto pericolo si rivolge verso diritti omogenei rispetto a quelli la cui tutela costituisce la *ratio* dello stato di necessità, si verserà in questa ipotesi in una duplice situazione di necessità, ove il destinatario dell'azione necessitata è legittimato a reagire ad essa per respingere il pericolo qualificato di un danno grave alla propria persona<sup>14</sup>. A prescindere dalla sostenibilità sistematica di una siffatta

---

<sup>14</sup> *Saggio*, 1948, pp. 40-45, e p. 41 per la citazione riportata nel testo.



giustificazione<sup>15</sup>, merita accoglimento la premessa dalla quale essa muove, ossia il consapevole mancato richiamo, nella previsione civilistica, della proporzionalità tra fatto e pericolo che integra, invece, la scriminante penale. Difatti, se si tiene presente che lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. appare comprensivo di una pluralità di fattispecie<sup>16</sup>, le medesime, che si articolano come stato di necessità "giustificante", il quale elimina l'antigiuridicità, e stato di necessità "scusante", che esclude la colpevolezza come rimproverabilità del fatto, producono differenti conseguenze nel campo civilistico. In particolare, mentre allo stato di necessità "giustificante" si applica coerentemente l'art. 2045 c.c., lo stato di necessità "scusante", proprio in quanto tale, preclude la sanzione penale ma implica le ordinarie conseguenze civilistiche di un fatto illecito, sì che, allora, il fatto commesso e "scusato" penalmente integrerà un illecito civile ex art. 2043 c.c. Ora, lo stato di necessità "giustificante" si basa, nel rapporto tra fatto e pericolo, su una proporzione tra questi fattori tale per cui il pericolo minaccia un bene di valore superiore o eguale a quello sul quale il fatto va ad incidere, mentre lo stato di necessità "scusante" vede tale rapporto invertito (per cui il fatto ha leso un bene giuridico di rilievo maggiore rispetto a quello minacciato dal pericolo). Ne consegue che, se lo stato di necessità privatistico ex art. 2045 c.c. si applica nei soli casi in cui il comportamento necessitato è giustificato (mentre quello scusato comporta il risarcimento del danno), non si vede quale rilevanza, ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie, possa avere il criterio di proporzionalità menzionato nella norma penale, poiché il rapporto tra fatto e pericolo è intrinsecamente proporzionato ai fini della costituzione di un mero obbligo di pagare l'indennità, che compensa il danno arrecato ad un

---

<sup>15</sup> Cfr. in una prospettiva critica B. TROISI, *L'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2045 c.c.*, cit., pp. 23-26.

<sup>16</sup> Cfr. sul punto, recentemente, E. MEZZETTI, «Necessitas non habet legem»? *Sui confini tra "impossibile" ed "inesigibile" nella struttura dello stato di necessità*, Torino, 2000, pp. 145-151, che infatti discorre dell'art. 54 c.p. come di una "norma a più fattispecie".

bene di rilevanza minore o eguale a quello salvaguardato col comportamento necessitato.

4. In ordine alle caratteristiche del comportamento necessitato, il soggetto che lo pone in essere può respingere un pericolo incombente su di sé o su altri; in questo secondo caso, com'è noto, si versa in un'ipotesi di soccorso necessitato, il quale non presenta particolari requisiti di natura soggettiva, essendo sufficiente che chi lo effettua sia capace di intendere e di volere, mentre non rileva il mancato dissenso del destinatario del soccorso, che può, allora, essere integrato anche nell'ipotesi in cui il soggetto necessitato manifesti una volontà contraria alla salvaguardia della propria persona<sup>17</sup>. Il contenuto del suddetto comportamento viene classificato, nelle ipotesi pratiche in cui può realizzarsi, secondo una quadruplica ripartizione, ordinata nel *Saggio* in una scala di gravità decrescente del danno arrecato: a) distruzione od eliminazione del bene cui si riferisce un diritto soggettivo o, più genericamente, una posizione giuridica altrui; b) danneggiamento materiale del bene cui l'altrui posizione giuridica si riferisce; c) lesione di un diritto reale facente capo ad altro soggetto, cioè ingerenza riguardo al bene cui il diritto si riferisce; d) omissione, da parte del soggetto necessitato, di un dato comportamento cui esso sia tenuto in forza di un rapporto obbligatorio non avente origine negoziale<sup>18</sup>. Peculiare risulta l'inquadramento della condotta in discorso, della quale si respinge, oltre alla qualifica negoziale, anche la riconduzione al *genus* degli atti giuridici in senso stretto, non ritenendosi sufficiente a tale proposito né la volontarietà né la produzione di effetti giuridici come conseguenza del comportamento necessitato; in particolare, si accoglie una nozione di atto giuridico in senso stretto limitata alle «pronunce, manifestazioni o dichiarazioni di mero contenuto psicologico, cioè sia di volontà, sia di

---

<sup>17</sup> *Saggio*, 1948, pp. 46-48.

<sup>18</sup> *Saggio*, 1948, pp. 48-52.

rappresentazioni, sia di sentimenti». Si preferisce, allora, discorrere di atti materiali, posti in essere in funzione del potere di arrecare un danno ad altri che il soggetto necessitato (o chi per lui) esercita al fine di respingere il pericolo imminente sulla propria persona<sup>19</sup>. Quanto al motivo del comportamento necessitato, viene evidenziata la peculiare rilevanza che ad esso è attribuita dalla legge, in ciò con un – forse ardito (ma non concettistico, nel senso barocco del termine) – accostamento rispetto ai motivi nei negozi giuridici, a testimonianza del mutamento di prospettiva che il codice civile del 1942 ha palesato rispetto al precedente codice Pisanelli, ove il motivo era considerato irrilevante nel campo del diritto privato<sup>20</sup>. In particolare, il *Saggio* giunge alla conclusione che il legislatore ha elevato il motivo pratico e costante nella sua normalità, ossia il respingere il pericolo attuale di un danno grave alla persona, a requisito normativamente previsto nella fattispecie ex art. 2045 c.c. e valutato in senso positivo dalla suddetta disposizione, il che contribuisce, come dirò appresso, a fondare la prospettiva del comportamento necessitato come atto lecito dannoso<sup>21</sup>.

5. Con riferimento agli effetti prodotti dalla fattispecie dello stato di necessità privatistico, esclusa, come detto in precedenza, la possibilità di qualificare in tal senso il danno prodotto dal comportamento necessitato, tra i medesimi rientra senz'altro l'obbligazione indennitaria, la quale deriva dall'integrazione dell'art. 2045 c.c. in quanto fonte *ex lege*, in base all'art. 1173 c.c., del rapporto tra soggetto necessitato e terzo danneggiato<sup>22</sup>. Al fine di ulteriormente comprovare la già accennata correttezza della qualificazione operata nel *Saggio* circa la natura meramente eventuale dell'effetto costitutivo di un'obbligazione indennitaria, merita evidenziare

---

<sup>19</sup> *Saggio*, 1948, pp. 52-54, e p. 54 per la citazione riportata nel testo.

<sup>20</sup> *Saggio*, 1948, pp. 55-56.

<sup>21</sup> *Saggio*, 1948, pp. 56-57.

<sup>22</sup> *Saggio*, 1948, pp. 66-69 e, per il sorgere *ex lege* della obbligazione indennitaria, p. 107.

che, qualora il fatto necessitato fosse stato compiuto in virtù di un pericolo sorto ad opera di un soggetto “necessitante”, questi sarebbe responsabile del danno arrecato ai sensi dell’art. 2043 c.c.; ciò rende opportuno, riprendendo quanto più sopra sommariamente esposto, chiarire la relazione tra le due obbligazioni astrattamente ipotizzabili. Si è detto che la *ratio* stessa dell’art. 2045 c.c., in presenza di un danno integralmente riparabile da parte di colui che ha cagionato il pericolo, impone al giudice di escludere l’indennità, sì che la relativa obbligazione non verrebbe in essere per inconfigurabilità della fattispecie legale (qualora lo scopo della medesima si ergesse a suo requisito intrinseco). Peraltro, ciò eviterebbe una serie di problemi di coordinamento tra le due obbligazioni, risarcitoria e indennitaria, che non sono qualificabili come solidali; esse, difatti, presentano un oggetto differente, il che impedisce il ricorso alla previsione dell’art. 1293 c.c., ove si afferma che la solidarietà non è esclusa dal fatto che i debitori siano tenuti ciascuno in modo diverso, non essendovi qui un problema di *quomodo* bensì di *quid*. Inoltre, non potendo definirsi solidali, le stesse obbligazioni non sarebbero regolate dall’art. 2055 c.c., il quale prevede, per l’appunto, la solidarietà tra i corresponsabili del fatto illecito<sup>23</sup> (qui posto in essere dal solo soggetto necessitante, essendo quello necessitato giustificato ex art. 2045 c.c.). Qualora il danneggiato agisse per l’indennità, si pone l’alternativa tra la corresponsione della medesima da parte del necessitato, la chiamata in causa a scopo di garanzia del necessitante, sì che da questi il convenuto venga tenuto indenne (il che, peraltro, presupporrebbe un obbligo in tal senso dello stesso necessitante, di difficile configurazione), ovvero il rigetto della domanda ad opera del giudice, qualora il necessitato

---

<sup>23</sup> La norma, in particolare, non sarebbe operativa con specifico riguardo alla ripartizione, nei rapporti interni e mediante regresso, del costo del risarcimento, non essendo applicabile né il criterio della gravità della rispettiva colpa (art. 2055, 2° co., c.c.) né la presunzione di eguaglianza delle colpe stesse (art. 2055, 3° co., c.c.), e non solo in riferimento ai rapporti tra necessitato e necessitante, ma anche a quelli eventualmente ipotizzabili tra più necessitati, per assenza dell’elemento soggettivo che funge da presupposto della previsione in commento.

provasse in giudizio che il pericolo determinante il comportamento dannoso è stato cagionato da un terzo (soluzione, quest'ultima, che a me pare più coerente rispetto alla *ratio* della disposizione civilistica). Inoltre, a ben vedere, la stessa previsione dell'art. 2047, 2° co., c.c., legittima una siffatta conclusione, nel momento in cui, là dove non fosse possibile ottenere il risarcimento da chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, stabilisce la corresponsione di un'indennità (eventuale) da parte di quest'ultimo. Infatti, se vi è un soggetto tenuto al risarcimento, l'obbligazione indennitaria non viene corrisposta, e la differente formulazione dell'art. 2047, co. 2°, c.c. («...il giudice...può condannare l'autore del danno ad una equa indennità») rispetto all'art. 2045 c.c. («...al danneggiato...è dovuta un'indennità») è spiegabile in base al fatto che, nel primo caso, si è di fronte ad un atto non tipico per difetto della *suitas*, il che rende meno stringente una redistribuzione delle conseguenze pregiudizievoli cagionate dalla condotta dannosa tra il suo autore e colui che le ha subite.

Sempre in tema di indennità, merita di essere sottolineata una considerazione contenuta nel *Saggio*, la quale si presta ad una lettura in chiave "moderna" e secondo un'ottica giuseconomica; si afferma, infatti, che, con riguardo all'opportunità di incoraggiare chi si trovi nell'alternativa di intervenire o meno in ausilio dei terzi sui quali incomba un pericolo imminente (e non altrimenti evitabile in assenza di quell'intervento), un simile incentivo non sarebbe efficace in assenza di una norma che garantisca ai "soccorritori" di non essere tenuti al risarcimento per i danni provocati, ma solo a corrispondere un'equa indennità. L'art. 2045 c.c., allora, può spiegarsi anche per la finalità di incoraggiare i consociati a fronteggiare un rischio (in talune ipotesi assai grave), così adempiendo un dovere di solidarietà sociale; in tal modo verrebbe scongiurata l'indifferenza dei singoli verso i mali altrui e la considerazione di eventuali atti di soccorso spontaneamente compiuti come pure e semplici liberalità<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> *Saggio*, 1948, p. 100.

6. La natura giuridica del comportamento necessitato è indagata nel *Saggio* secondo la prospettiva degli atti leciti dannosi, qualifica alla quale l'indagine perviene mediante le seguenti considerazioni di carattere sistematico: *i*) anzitutto, il porsi dell'art. 2045 c.c. come causa di esclusione del fatto illecito ex art. 2043 c.c.<sup>25</sup>, per il venir meno dell'antigiuridicità dell'atto; *ii*) inoltre, la presenza di ulteriori fattispecie codicistiche ove si prevede l'obbligo di effettuare una determinata prestazione in capo ad un soggetto che debba compensare un risultato economicamente pregiudizievole arrecato ad altri mediante una condotta tollerata o consentita<sup>26</sup>. Quanto al primo rilievo, si sarebbe al di fuori della responsabilità in senso tecnico, intesa come «soggezione di un soggetto alle conseguenze riparatorie prestabilite in sede normativa come reazione al danno prodotto da un determinato comportamento illecito nei confronti di un altrui interesse giuridicamente tutelato», proprio in base all'esame stesso della norma<sup>27</sup>. Con riferimento alla seconda argomentazione, vengono indicati a mo' di esempio: l'art. 843, 2° co., c.c., in base al quale, premesso il diritto di accedere o passare nel fondo del vicino quando ciò è necessario

---

<sup>25</sup> *Saggio*, 1948, pp. 87-88. Da rilevare una contraddizione a tal proposito, là dove, precisando che non sarebbe possibile al terzo danneggiato respingere il comportamento necessitato invocando la legittima difesa, in quanto, essendo lecita la difesa dal pericolo di un danno grave alla persona, mancherebbe l'offesa ingiusta che, per l'appunto, integra le fattispecie ex artt. 52 c.p. e 2044 c.c., si qualifica la reazione alla condotta necessitata come comportamento civilmente illecito (p. 90-91). Difatti, in seguito e correttamente, si precisa che la difesa dal danno arrecato in stato di necessità riveste anch'essa i caratteri del comportamento necessitato, pertanto lecito sotto il profilo civilistico (p. 91 e cfr. anche *retro*, p. 44, testo e nota 93).

<sup>26</sup> *Saggio*, 1948, pp. 97-98.

<sup>27</sup> *Saggio*, 1948, p. 87 e p. 95 per la citazione indicata nel testo. Va anche tenuto conto del fatto che la collocazione della norma sullo stato di necessità, pur se il criterio topografico generale non è indicativo, assume comunque un rilievo di carattere sistematico, se la si considera secondo la sequenza che vede *in primis* la fattispecie generale dell'illecito ex art. 2043 c.c., le cause di esclusione dell'antigiuridicità ai sensi degli artt. 2044 e 2045 c.c. e, infine, la responsabilità per fatto dell'incapace ex art. 2047 c.c., il quale, non essendo rimproverabile per assenza di *suitas*, non vede sorgere nei suoi confronti l'obbligazione risarcitoria (art. 2046 c.c.).

al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del titolare oppure comune, se l'accesso cagiona un danno è dovuta un'indennità; l'art. 938 c.c., in tema di accessione invertita, ove si afferma che, se è attribuita al confinante la proprietà della porzione di fondo attiguo da lui occupata in buona fede, questi è tenuto al pagamento, oltre ai danni, di un importo pari al doppio del valore della superficie occupata; l'art. 1032 c.c., concernente i modi di costituzione delle servitù coattive, il quale, al secondo comma, prevede che la sentenza costitutiva della servitù determini l'indennità dovuta al titolare del fondo servente<sup>28</sup>. Ora, al di là della condivisibile conclusione cui perviene il *Saggio* in merito alla qualifica del comportamento necessitato come atto lecito dannoso, seppure la medesima è stata oggetto di articolate obiezioni<sup>29</sup>, merita soffermare l'attenzione sulla *ratio* dell'art. 2045 c.c., che l'indagine individua nel considerare lo stato di necessità come un'espropriazione compiuta da un privato per ragioni di necessità o utilità privata. Il comportamento necessitato, si afferma, può essere inteso come «una forma di ingerenza (altrimenti ingiustificabile e, pertanto, illecita) rispetto ad un centro di interessi facente capo ad altro

---

<sup>28</sup> In realtà, a ben vedere, l'art. 938 c.c. integra una fattispecie di responsabilità in senso proprio, come dimostra il riferimento all'obbligo di risarcire i danni, al quale si accompagna, con funzione sanzionatoria, il pagamento del *duplum*; quanto, inoltre, all'art. 1032 c.c., merita sottolineare come la previsione dell'indennità si spieghi in virtù del fatto che la sentenza costitutiva produce gli effetti del contratto non concluso, per cui la suddetta indennità sostituisce il corrispettivo negoziale che l'assenza dell'accordo tra le parti non ha determinato. A motivo di ciò, tali esemplificazioni risultano a mio avviso inconferenti nel supporto alla visione dello stato di necessità come atto lecito dannoso.

<sup>29</sup> Cfr. B. TROISI, *L'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2045 c.c.*, cit., pp. 42-45, a parere del quale l'art. 2045 c.c. prevede una fattispecie autonoma di responsabilità con funzione tipicamente equitativa, costruita intorno alla distinzione tra danno giustificatamente arrecato ma ingiustamente subito, sì che la tensione tra le due qualificazioni implica una forma attenuata di compensazione del pregiudizio mediante l'obbligazione indennitaria (pp. 56-61). Peraltro, non si comprende quale disciplina concreta, oltre alla citata previsione normativa, sarebbe applicabile a questa forma peculiare di responsabilità, atteso che la prescrizione dell'indennità dovrebbe allora essere quinquennale ex art. 2947 c.c. (mentre, se la si qualifica come obbligazione *ex lege*, il termine sarebbe quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.), oltre all'esclusione di ulteriori disposizioni (vedi nel testo quanto osservato sull'art. 2055 c.c.) che presuppongono, per l'appunto, la riconduzione all'art. 2043 c.c.

soggetto, il quale vede così eliminata o sospesa la propria facoltà di respingere le altrui (o taluna tra le altrui) ingerenze nei confronti del bene cui si riferisce la sua posizione di titolare di un diritto o, in genere, di una situazione giuridica attiva»<sup>30</sup>. Sotto questo profilo, le esemplificazioni apportate risultano persuasive nel momento in cui correlano i diritti potestativi previsti in talune disposizioni (oltre al già ricordato art. 1032 c.c. in tema di servitù coattive, viene citato, tra l'altro, l'art. 875 c.c., relativo alla comunione forzosa del muro che non è sul confine<sup>31</sup>) alla realizzazione di utilità private e alla corresponsione di indennizzi che compensino la compressione o l'ablazione delle prerogative proprietarie. Tale ricostruzione, anch'essa sottoposta a penetranti revisioni critiche<sup>32</sup>, dovrebbe forse venire integrata considerando che l'"espropriazione" relativa allo stato di necessità non è posta in essere solo per un'utilità privata, ma anche per motivi di interesse generale, poiché, come nello stesso *Saggio* si riconosce, essa implica una forma di integrazione dell'attività statale (pp. 102-103), la quale è impossibilitata a dispiegarsi nel caso concreto per impedire il pregiudizio a danno del privato<sup>33</sup>. In tal

---

<sup>30</sup> *Saggio*, 1948, p. 102.

<sup>31</sup> *Saggio*, 1948, p. 105. Inoltre, sono menzionati gli artt. 851 c.c., in tema di trasferimenti coattivi ed espropriazioni effettuati da consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria; 913 c.c., concernente lo scolo delle acque che, modificato a seguito di opere di sistemazione agraria, dà diritto ad un'indennità per il proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha arrecato pregiudizio; 924 e 925 c.c., i quali prevedono l'obbligo di pagare un'indennità al proprietario del fondo che ha subito danni in occasione dell'inseguimento di sciami d'api o animali mansuefatti.

<sup>32</sup> M. BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, cit., pp. 114-118, con considerazioni che sono ritenute "decisive" da B. TROISI, *L'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2045 c.c.*, cit., p. 42, nota 154, il quale, peraltro, ravvisa la *ratio* giustificatrice della norma codicistica, come criterio di responsabilità, nell'ingiustificato arricchimento, inteso come vantaggio non necessariamente patrimoniale consistente nella salvezza della propria o dell'altrui persona, ottenuto mediante un danno arrecato ad altro soggetto, anch'esso non necessariamente patrimoniale (p. 58). È evidente che una siffatta ricostruzione sta e cade congiuntamente alla qualifica in senso illecito dello stato di necessità, atteso che, se lo si ritiene, come in questa sede si tende a prospettare, nei termini di un atto lecito dannoso, non può essere ravvisato un arricchimento "ingiustificato".

<sup>33</sup> *Saggio*, 1948, p. 102-103.



modo, poiché, a mio avviso, lo stesso privato porrebbe in essere un'autotutela autorizzata che surroga il mancato intervento pubblico, lo stato di necessità inteso in senso espropriativo sarebbe coerente, da un lato, con l'art. 42, 3° co, cost., il quale per l'appunto prevede che la proprietà privata possa essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi preveduti dalla legge, e, dall'altro, con l'art. 834 c.c., ove si afferma che nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità<sup>34</sup>.

7. Nel trarre un bilancio dei risultati cui il *Saggio* è pervenuto, vorrei anzitutto chiarire come l'analisi in esso compiuta offra preziosi spunti di teoria generale, a motivo della considerazione congiunta non solo dei settori civile e penale dell'ordinamento, più strettamente coinvolti dalla trattazione dello stato di necessità nella prospettiva privatistica, ma anche del contributo fornito dal diritto costituzionale e internazionale, ai quali l'opera del prof. Piras rivolge un continuo, costante e trasversale riferimento. Sotto l'aspetto più propriamente applicativo, le riflessioni che ho riportato mostrano tutt'ora un grado di accoglienza significativo nelle pronunce giurisprudenziali, a testimoniare la penetrante e acuta capacità del Maestro di cogliere l'essenza concreta dell'istituto. Infine, nell'evoluzione della dottrina giuridica, accanto a garbate, ma non per questo indulgenti, repliche alla complessiva costruzione dello stato di necessità qui sintetizzato, si riscontrano polemiche a volte presentate in forma particolarmente virulenta, forse indotte dalla necessità, di fronte ad un'indagine pionieristica e di rara ricchezza argomentativa e sistematica, di accreditare le proprie riflessioni in modo autonomo dalla medesima. A fronte di ciò, leggendo nelle note del *Saggio* il discreto dissenso manifestato da Salvatore Piras verso le dottrine

---

<sup>34</sup> In tal modo si potrebbe replicare alle osservazioni di M. BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, cit., p. 115, secondo il quale tali disposizioni mal si conciliano con l'esistenza di un'espropriazione per motivi di interesse privato.

altrui, egli risulta ancora oggi un modello esemplare di tono e di stile nella tradizione del dibattito scientifico.